

# REGNO D'ITALIA.



## REGOLAMENTO GENERALE PER IL FIUME OLONA.

All'oggetto di porre riparo agli gravi disordini, ed abusi, che si sono introdotti nel Fiume Olona, e per mantenere in pieno vigore le Leggi, e Gride in diversi tempi emanate per la conservazione, e retta distribuzione delle sue acque a comodo pubblico, e privato, e segnatamente quella dei 12. Settembre 1775. del Conservatore Verri, non che l'altra dei 7. Ottobre 1774. del Duca di Modena Francesco III. Governatore dello Stato di Milano, ed in conformità anche dell'Art. 45. del Regolamento 20. Maggio 1806. sulle Società degli Interessati negli Scoli, e bonificazioni, e dell'Ordinanza della Direzione Generale delle Acque, e Strade in data 12. Maggio 1808. N. 2475.

La Delegazione del detto Fiume autorizzata dalla Direzione Generale delle Acque, e Strade, e dalla Prefettura Dipartimentale d'Olona sempre inerendo alle dette Leggi, e Gride, e senza recedere dalle medesime pubblica il presente Regolamento.

- 1.° Non si potrà da chicchessia non avente diritto o privilegio, estrarre, derivare, usare delle Acque suddette direttamente, o per indiretto modo sotto pena di lir. 250. per ciascuna contravvenzione applicabile per due terzi alla Cassa della Delegazione, e per l'altro terzo al Custode ovvero Delatore, il quale volendo sarà tenuto segreto, ed a detta pena si procederà con atti esecutivi ne' modi competenti alla Delegazione.
- 2.° A tal fine si assegna a chiunque pretende aver diritto, o privilegi di usare di dette Acque, e molto più se anche fuori dei giorni prescritti dalle N. C. il termine perentorio di mesi due prossimi futuri dopo la pubblicazione del presente a produrre negli atti dell'infra scritto Cancelliere le legali prove del preteso diritto, o privilegio specificando altresì il tempo, e l'orario dell'uso delle Acque, le bocche d'estrazione, gli edificj, la quantità, e denominazione de' Prati, il territorio, ove sono posti, e li corrispondenti numeri di Mappa, per indi procedere a quelle dichiarazioni, e providenze che saranno del caso; altrimenti passato detto termine, e non fatta la produzione ne' modi come sopra, i contumaci senz'altro avviso, e senza speranza di ulteriore dilazione s'intenderanno irremissibilmente esclusi *ipso jure* dall'uso delle Acque medesime, e si faranno a loro spese interrare le bocche.
- 3.° Nel suddetto termine di mesi due dovranno essere otturati indistintamente gli scannoni, e rotture alla Ripa, o diramazione del Fiume per braccia sette principiando dallo scannone, o rottura andando lungo il cavo successivo, di maniera che non vi possa penetrare acqua veruna, e ciò sotto la pena suddetta, nella quale si avranno per incorsi i Possessori, od Affittuarj dei terreni, nei quali si troveranno scannoni, o rottura, e si procederà *ex officio* al riparo dei disordini a spese de' Contravventori senz'altro Avviso.

In qualunque altra variazione al Fiume, ed intorno alle Bocche, Bocchelli, Chiuse, Sogli, Mulini, e suoi Nervili senza licenza in iscritto della Delegazione, osservando precisamente le cautele in essa prescritte sotto pena di Lir. 250.

- 1.° Riguardo ai Comuni di Parabiago, e Rò restano in pieno vigore le disposizioni conosciute nel §. *universitas* delle N. C. tassativamente all'ivi prescritto, e non altrimenti.
- 2.° Tutti gli Utenti delle Bocche, e Bocchelli, che non hanno *Soratori*, ossia cavi e detti *cerca* per raccogliere, e rimettere direttamente le Acque del Fiume dopo congrua irrigazione, come anche agli detti Comuni di Parabiago e Rò per il rispetto loro Riale, e Bocchello nel termine d'un mese verrà prescritta dall'Ingegnere della Delegazione la norma del Soratore predetto stabilito dalle N. C., e dagli ordini, e avendo essi poi darvi esecuzione nel termine che verrà assegnato sotto pena dell'interdimento delle Bocche, e Bocchelli mancanti del detto Soratore. Dovranno altresì gli Utenti tener ben purgati li detti Soratori sotto la detta pena.
- 3.° Li Molinari dovranno onninamente in tutti i di festivi, ed in quegli altri, nei quali non macinano, tenere del tutto aperte le porte, e le così dette *Spazzere* dei Mulini, perchè l'Acqua abbia il naturale, e libero suo corso, e ciò pure sotto l'interdittoria pena in caso di contravvenzione.
- 4.° Si vuole pure eseguita la disposizione delle N. C., perchè li Molinari non adacquino più di Pertiche 5. Prato, che ricevi Acqua dal detto Fiume superiormente al Nervili del loro Mulino sotto pena di Lir. 115. come sopra, applicabili pure come sopra.
- 5.° Chi sarà trovato adacquare, o di avere l'acqua d'Olona sopra i suoi terreni con la forma degli ordini incorrerà nella pena di Lir. 115 se l'adacquamento sarà maggiore di Pertiche 5., e di Lir. 18. 42. quando sia minore.
- 6.° Resta proibita la pescagione tanto in detto Fiume, quanto nel suo confluente Bevera con frossine, o reti senza licenza della Delegazione sotto pena della perdita delle reti, o frossine, e di lir. 46. per ciascuna contravvenzione, la quale pena duplicherà contro quelli, che dassero, o facessero dare pasta o calcina ai pesci, o ogni altro oggetto tendente a distruggerli in qualsivoglia modo e tempo.
- 7.° Chi ardirà d'usare, impedire, o divertire le acque delle Fontane vecchie, o nuove liberamente nella loro totalità, e col naturale loro corso non iscorrino nel Fiume si avrà per incorsi nella pena di Lir. 460. 51. intimata dalle N. C. applicabili come sopra, oltre a quanto prescrivono li veglianti Regolamenti.
- 8.° Sotto la pena di Lir. 115. si proibisce macerare canape nel Fiume, o ingombrare

senz'altro AVVISO.

- 4.° Sotto le stesse proibizioni, e pene cadranno le chiuse, gl'impedimenti, le ingerature, e qualunque altra materia atta a ritardare il libero corso naturale delle Acque, ovvero ad accrescere l'estrazione, qualora nel termine di giorni 15. non vengano rimossi, e si passerà inoltre alla rimozione di detti impedimenti, *ex officio* a spese de' Contravventori.
- 5.° Le Bocche, e Bocchelli che non abbiano la soglia di pietra, o che l'abbiano rotta, come pure le chiuse de' Mulini non registrate col dovuto cappello, dovranno accomodarsi alle forme prescritte dalle N. C., e dagli ordini, ed essere collaudate dall'Ingegnere della Delegazione nel termine perentorio di due mesi non prorogabile sotto la suonominata pena, per cui si procederà esecutivamente ne' modi competenti come sopra, facendosi altresì otturare le Bocche, e Bocchelli finchè sia eseguito il detto adattamento.
- 6.° Le Bocche, e Bocchelli più bassi della misura limitata dalla Grida 15. Maggio 1643. in esecuzione di Sentenza del cessato Senato dei 5. di quel mese previa licenza della Delegazione, dovranno nel termine d'un mese ridursi dagli Utenti alle misure ivi prescritte, cioè le superiori alla Castellanza esclusivamente avranno l'elevazione eguale al Nervile del primo Mulino immediatamente inferiore a ciascuna bocca, dalla Castellanza inclusa sino a Nerviano escluso, avranno once quattro d'altezza più del Nervile del primo inferiore Mulino come sopra, e finalmente da Nerviano inclusivamente sino al fine vi sarà l'altezza di sole once due più del Nervile del primo Mulino come sopra, e ciò pure sotto la pena in detta Grida intimata.
- 7.° Tutte le Bocche non costrutte a norma dell'ordine 14. maggio 1575. dovranno colla previa licenza della Delegazione ridursi alla forma suddetta, di maniera che abbiano la soglia, ed i stivi di sasso vivo, le spalle di cotto rette, e senza sbaratto il coltellato, ossia la soglia della tromba in piano, e senza caduta nella lunghezza almeno di Braccia sei, sotto la pena suddetta, oltre all'interramento delle Bocche difettose in sino a che non siano rettificcate. Dovranno quindi li Custodi del Fiume presentare all'Ingegnere d'Ufficio la nota fedele dei mancamenti che avranno scoperti, e le corrispondenti denuncie, affinché la Delegazione possa procedere contro dei negligenti, e contravventori, ai quali si assegna il termine perentorio d'un mese per ridurre le Bocche mancanti alla norma predetta da collaudarsi come sopra dall'Ingegnere della Delegazione.
- 8.° Alle Bocche, e Bocchelli si dovranno mantenere continuamente le porte, o portine colli Gatelli ben assicurate, in maniera che non si possano levar fuori dal cappello; queste porte dovranno inoltre essere accomodate in modo che non vi si disperdino le Acque sotto pena di Lir. 46. come sopra applicabili, pure come sopra per ciascuna porta, e contravvenzione.
- 9.° Sotto la stessa pena resta proibito tenervi catenacci, serrature, e chiavi, e li Custodi incontrando tali serrature, le faranno immediatamente svellere, e denuncieranno la contravvenzione, avvertendo che in ciascuno de' casi predetti si passerà a far interrare le Bocche, e Bocchelli.
- 10.° Resta proibito muovere, alzare, abbassare, acconciare, alterare ec., o fare qua-

- 19.° A tenore delle N. C., e degli ordini qualsivoglia Possessore di terreni adjacenti all'Olonia non potrà estendersi con piantagioni, scipi, sassi, o in altra maniera a restringere l'Alveo, il quale dovrà ritenersi nella larghezza per lo meno di Braccia dodici, e tutte le sue ripe dovranno mantenersi libere da qualsivoglia impedimento anche a termini dei veglianti Regolamenti, e ciò sotto la pena portata dal precedent Art., e secondo la circostanza de' casi.
- 20.° Li Fornasari, ed i loro Padroni non potranno derivare per Bocche, e Bocchelli destinate all'irrigazione de' Prati le Acque ad uso de' mattoni, e coppì senza aver prima riportate in iscritto con previa notificazione del sito, la licenza dalla Delegazione, osservando poi le cautele che in essa verranno prescritte, altrimenti incorreranno nella pena di Lir. 115. applicabile come sopra.
- 21.° In tutti li suddetti casi di contravvenzione essendovi più persone interessate, s'intenderà incorsa ciascuna d'esse nelle surriferite pene, e si procederà anche per spese agli Atti esecutivi come sopra.
- 22.° Chiunque per causa di ultima volontà abbia acquistato ragioni sulle Acque del Fiume Olona, e chiunque per atto tra vivi, o in qualunque altro modo abbia cessa di possederne, dovrà nel termine di mesi due dalla pubblicazione del presente Regolamento farsi descrivere in propria testa sopra il catastro del Fiume Olona per le suddette ragioni acquistate, o per quelle che hanno cessato di possedere con giustificazioni prescritte nell'Editto censuario 10. Settembre 1752. A tale intestazione sarà pure obbligato chiunque in ogni tempo avvenire farà simili acquisti, o cesse come sopra di possedere entro il termine suddetto di due mesi dal seguito acquisto o dalla cessazione di possesso, e non adempiendosi nell'uno, e nell'altro caso nel detto termine a quanto viene dissopra prescritto il Contravventore incorrerà nella pena di Lire una sopra ogni Scudo di Estimo del Fondo, od Edificio di sua ragione nel catastro, e avente diritto sopra l'Olonia a termini del Reale Decreto 17. Ottobre 1811. Gli antecedenti Possessori poi che non saranno solleciti di far sostituire nel suddetto Catastro d'Olonia al proprio nome quello de' loro Successori, rimarranno senza alcuna azione tenuti a tutte le imposte, ed agli altri pesi inerenti ai Fondi medesimi secondo le prescrizioni dell'Art. 28. dell'Imperiale, e Reale Decreto 10. Febbrajo 1809.
- 23.° Per l'inflizione della multa si procederà, secondo resta provveduto nel Regolamento disciplinare dello stesso Fiume Olona Superiormente approvato.
- 24.° Chiunque ardirà di offendere con fatti, o con parole li Delegati, l'Ingegnere, il Cancelliere, ed i Custodi del detto Fiume sarà punito a termini del Codice Penale del Regno. Si riserva la Delegazione di pubblicare tutte quelle altre provvidenze, che crederà opportune allo scopo di questo Regolamento, sempre però colla Superiore approvazione. Il presente a notizia comune sarà pubblicato, ed affisso oltre ai luoghi soliti, in tutte le terre adjacenti all'Olonia.

Milano dall'Ufficio del Fiume Olona li 11. Maggio 1812.

## PIZZOLI AGOSTINO *Presidente.*

FERRARIO AGOSTINO

GABRINI CAMILLO

GIULINI DELLA PORTA GIO. CESARE

MOZZONI FRASCONI PIETRO

.....

} *Delegati.*